



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 18 del 25.02.2021

Riunione del 18 febbraio 2021

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componente: Avv. Francesc Romana Pettinelli

CFA 18/20/2021 – Reclamo del tesserato Giorgio De Togni avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 23.01.2021, pubblicata con C.U. n. 93 del 27.01.2021

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

La pronuncia all'epigrafe dispone la sospensione per mesi uno da ogni attività federale del tesserato Sig. Giorgio De Togni quale "*dirigente apicale della AIP — Associazione Italiana Pallavolisti*" per avere quest'ultima pubblicamente postato sulla propria pagina Instagram il 27.10.2020 un commento "... nel quale campeggiava il logo della Polisportiva Frascolla, con il quale apertamente si accusava la suddetta Polisportiva e, personalmente, il suo Presidente sig. Aldo Castaldo, di comportamenti scorretti e vessatori nei confronti degli atleti tesserati dei quali veniva fortemente limitato il diritto di svolgere l'attività agonistica liberamente e conformemente alle proprie esigenze personali".

Afferma infatti il Tribunale che: "*Il testo dello scritto postato dall'incolpato nel denunciare pubblicamente un comportamento impositivo da parte del sodalizio e del suo presidente che avrebbe limitato il diritto dei propri atleti di svolgere liberamente l'attività agonistica, implicitamente ne afferma la contrarietà alle norme o ai regolamenti della FIPAV in modo non corrispondente al vero e deve pertanto considerarsi lesivo dell'immagine del sodalizio Frascolla; la pubblicazione del logo di detta associazione seppure non comporta un utilizzo illegittimo dello stesso in quanto non viola i principi di correttezza commerciale di cui all'art. 2598 c.c., dà maggiore rilevanza alla individuazione del sodalizio che si sarebbe reso colpevole di comportamenti non corretti*".

Propone reclamo il De Togni deducendo plurimi motivi che, rubricati alla pag. 2 del ricorso, possono così sintetizzarsi:

- inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento disciplinare e/o comunque nullità della decisione impugnata;
- infondatezza nel merito del deferimento;
- mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata al De Togni



- nullità della decisione per contrasto tra motivazione e dispositivo nella parte relativa all'utilizzo asseritamente illegittimo del logo della Polisportiva Frascolla da parte dell'AIP.

All'udienza di discussione tenutasi il 18.2.2021, il Procuratore Federale concludeva per la conferma della decisione impugnata mentre il reclamante e i propri Difensori si riportavano alle domande già rassegnate.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e la decisione del Tribunale merita conferma - in quanto sostanzialmente corretta - pur con le precisazioni che seguono.

La circostanza oggetto dell'addebito è, di fatto, incontestata essendo pacifico che in data 27.10.2020 - accompagnato dal logo della A.D. Polisportiva Frascolla - sia stato pubblicato sulla pagina Instagram dell'AIP il seguente *post*: “*Si chiede pubblicamente alla Polisportiva Frascolla Taranto (Fipav Taranto/ @fipavpuglia) e al proprio Presidente Castaldo una risposta in merito al comportamento fino a qui tenuto: un'assoluta indisponibilità ad addivenire a una soluzione bonaria di fronte alla volontà espressa da atleti di trasferirsi verso altro sodalizio di loro gradimento; ripetiamo che il vincolo sportivo non autorizza il sodalizio ad assumere comportamenti impositivi - di natura personale e/o economica - che possano limitare il diritto dell'atleta dilettante a svolgere l'attività sportiva agonistica liberamente e in conformità alle proprie esigenze personali*”.

Tale presa di posizione derivava dal fatto che: “*In data 03/10/2020 e 09/10/2020 alcuni associati AIP*” avevano “*scritto all'Associazione Italiana Pallavolisti (doc. 10 e 11 - mail ricevute dalla AIP) chiedendo un aiuto per risolvere la loro situazione con la Polisportiva Frascolla*”; “aiuto”, quest'ultimo, tradottosi nel tentativo da parte di AIP di contattare sia il sodalizio Frascolla sia il suo Presidente “*prima per via telefonica, poi per via telematica tramite e-mail*” senza però riuscirvi.

Di qui la decisione di pubblicare *coram populo* la nota oggetto di censura.

Orbene, a prescindere dalla mancanza di prova in atti che i suddetti “tentativi” abbiano effettivamente avuto luogo, ritiene questa Commissione che la condotta tenuta da AIP meriti sanzione semplicemente per avere affermato e divulgato atti e fatti (non già “*non rispondenti al vero*”, come apoditticamente asserito dal primo Giudice, ma) obiettivamente mai accertati né comprovati, aventi riscontro nelle sole libere affermazioni degli atleti coinvolti; affermazioni che tuttavia, provenendo dalle parti in causa, avrebbero dovuto soggiacere a rigorosa (od almeno sommaria) verifica prima di essere postate sul *web*, senza alcun contraddittorio e/o possibilità di replica per i soggetti accusati i quali, infatti sia pure a posteriori, ne hanno fermamente contestato la veridicità.



Il che, sia detto per inciso, nulla ha a che vedere con il sacrosanto, libero e legittimo esercizio da parte di AIP di tutte le attività statutarie che le sono proprie sempre che ciò avvenga nei modi, nelle sedi ed entro i limiti consentiti dalla Legge e dai Regolamenti, ovvero senza addebitare ad alcuno - se non documentate, almeno parzialmente - condotte indubbiamente odiose e dunque lesive dell'immagine di altri tesserati e/o associati in quanto contrarie non solo "*alle norme o ai regolamenti della FIPAV*" ma - anche e soprattutto - ai dettami del vivere civile. Men che meno affidandone la divulgazione alla rete senza peraltro garantire (l'altrettanto sacrosanto diritto di) replica.

Del resto, è stata la stessa AIP a dimostrare di avere (tardivamente) compreso l'infortunio in cui era incorsa, tanto da essersi adoperata in vario modo nell'intento di porvi rimedio (cfr. la lettera indirizzata dal De Togni al Presidente Castaldo e la nota di rettifica pubblicata sul *web*, entrambe in data 12.11.2020) ottenendo peraltro, proprio in ragione di questo, una congrua riduzione della sanzione legittimamente irrogata a carico del Presidente Sig. De Togni (peraltro firmatario della lettera 12.11.2020 poc'anzi citata); gravano infatti sull'amministratore di diritto, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dell'attività associativa.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

rigetta il reclamo e, salve le rettifiche di cui alla parte motiva, conferma la decisione impugnata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 25 febbraio 2021